



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati

Antonello COLOSIMO	Presidente – Relatore
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario

nella camera di consiglio del 6 novembre 2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 390 del 30 aprile 2025 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria il 6 maggio 2025;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 111, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonché gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare, gli articoli 9, 10, 12 e 20;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, a mente del quale il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del T.U. di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione;

VISTO lo Statuto della Regione dell'Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 e ss.mm.ii.;

VISTE la legge della Regione Umbria 22 dicembre 2023, n. 18, *“Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026”* e la legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, di *“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali”*;

VISTI il *“Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026”* (ex art. 39, comma 10, del d.lgs. n. 118/2011), approvato con D.G.R. n. 1382 del 21 dicembre 2023, e il *“Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 assestato”* approvato con D.G.R. n. 767 del 1° agosto 2024;

VISTO il disegno di legge avente per oggetto il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 della Regione Umbria, approvato con D.G.R. n. 390 del 30 aprile 2025;

VISTA la decisione 147/2024/PARI, depositata in data 6 dicembre 2024, con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e conseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso

il giudizio, rinviando a separato provvedimento la proposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e disposizioni correlate;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2025/PARI, depositata in data 15 gennaio 2025, con la quale la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12, nonché dell'art. 1 della legge della regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18, "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025", nella parte in cui ha confermato l'applicazione di tale disposizione anche nell'esercizio finanziario 2023, in riferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma, lett. e); art. 117, secondo comma, lett. m) e 32 Cost; artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione, attualmente pendente;

VISTA la decisione 128/2025/PARI di pari data con la quale il Collegio ha parificato il rendiconto generale della regione Umbria per l'esercizio 2024 ad eccezione dei capitoli di spesa 2490_S e 4821_S nonché i conseguenti effetti, in relazione ai quali ha sospeso il giudizio sino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, da questa Sezione, con l'ordinanza n. 3/PARI del 15 gennaio 2025;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025, depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2025, di accoglimento delle censure proposte dalla Sezione;

VISTE le istanze pervenute dalla Regione Umbria - registrata al n. 1119 del 4 novembre 2025 - e dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria - registrata al n. 3206 del 6 novembre 2025 - ai fini della riassunzione del giudizio;

UDITO nell'odierna camera consiglio, il relatore, Presidente Antonello Colosimo;

P.Q.M.

la Sezione:

- dispone la riassunzione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024 e dei conti ad esso allegati per come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 390 del 30 aprile 2025 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria il 6 maggio 2025;

- assegna alla Regione Umbria e alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in merito all'incidenza della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 150/2025 depositata in data 16 ottobre 2025 e pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2025, in ordine al prosieguo del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2024;
- dispone che, con separato provvedimento, si procederà alla fissazione della udienza di trattazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositata il 6 novembre 2025
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani